



AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE I (Affari costituzionali) e VII (Cultura) DELLA CAMERA

ROMA, 6 ottobre 2011

Esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402)

La docenza universitaria è di fronte all'ennesima variazione del proprio stato giuridico. Negli ultimi dieci anni è stato un susseguirsi di mutamenti che hanno condotto perfino la Consulta, con la Sentenza n. 236 del 2009, a sviluppare considerazioni che limitano la possibilità di continui interventi, spesso retroattivi, a variare i patti esistenti fra Stato e cittadini. È auspicabile che inizi una stagione diversa e più serena.

V'è preliminarmente da osservare, inoltre, che il blocco quadriennale degli scatti e delle retribuzioni, già di per sé pesante, è aggravato in modo inaccettabile per la docenza universitaria dalla discriminazione prevista dal comma 21 dell'art. 9 della L. n. 122/10 che congela il livello stipendiale post blocco a quello precedente il blocco e si riverbera su tutto il momento retributivo successivo.

Con riferimento all'articolato, anzitutto all'art. 1 viene precisata una accurata definizione delle figure a cui si riferisce il Regolamento, distinguendo e rinviando ad articoli diversi per le varie tipologie considerate (Docenti in servizio o reclutati con procedure iniziate antecedentemente alla Legge 240/10 e coloro che verranno reclutati con le procedure di cui alla L. 240/10). Per evitare contenziosi odiosi sarebbe bene che la norma prevedesse in modo ancora più esplicito le modalità di raccordo preciso, per ognuna delle categorie, con la possibilità d'inizio della relativa progressione triennale.

Passando all'art. 2, le tabelle dell'allegato costituiscono la parte essenziale del Regolamento, che ben poco amplia e chiarisce l'articolato della Legge 240/10.

Salvo paralizzare il sistema, occorre però intervenire sul c. 3. Il primo inquadramento nel contesto del nuovo meccanismo triennale non può che avvenire per legge e non certo su domanda. In ogni caso la prima presa di servizio si attua a valle di un processo idoneativo che è già di per sé una verifica! Tenuto conto della tipologia del personale di cui all'art. 2, quanto meno va eliminata la parte in grassetto che recita "*anche in sede di primo inquadramento*".

Proseguendo nell'esame, si rileva il mantenimento dell'attuale progressione economica sia per Professori Ordinari, sia per Professori Associati e sia per Ricercatori. A questo risultato si perviene però non con adeguamenti della voce "stipendio" ma con aumenti dell'Assegno aggiuntivo, che è pensionabile solo parzialmente. Si chiede ancora una volta un provvedimento che sani questa palese ingiustizia: allo stato, quindi, si manterrebbe l'importo annuo lordo, ma quello pensionabile è ridotto.

Il congiuntivo è d'obbligo; gli importi delle tabelle dell'Allegato 1 si riferiscono ad una carriera in cui la progressione triennale viene sempre attribuita. Con i tagli al FFO, la mancata assegnazione per un anno dei fondi PRIN ed altri analoghi provvedimenti, è da prevedersi una rarefazione della produzione scientifica, con la conseguente maggiore aleatorietà della progressione triennale.

Anche se nel complesso il monte retribuzioni della docenza rimane invariato, (le somme non erogate ai singoli docenti sono versate al Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della L. 240/10), globalmente si ha comunque un danno perché:

- a) sono ovvi tempi di attesa non trascurabili per la redistribuzione agli "eccellenti";
- b) non è chiaro il trattamento né fiscale, né previdenziale di queste somme; l'art. 9 ed il presente regolamento sono reticenti. Per contro il comma 16, art. 1 della L. n. 230/05 prevedeva "una eventuale retribuzione aggiuntiva", che aveva ben chiaro trattamento sia fiscale, sia previdenziale.
- c) Non è certo recondita, poi, l'eventualità del possibile blocco o storno o del tutto della non erogazione di queste somme.

All'art. 3 opportuno anzitutto rimuovere il refuso presente al c. 5 che prefigura la fattispecie di professori di prima fascia che divengano professori di seconda fascia.

Anche con riferimento alle figure considerate, volendo confrontare il trattamento economico dei "nuovi assunti" con quello "attuale", si rileva con piacere un certo favore del nuovo sistema rispetto al vigente nei primi anni di carriera, tranne nel caso di ricostruzioni di carriera e di assegni ad personam consistenti.

Il "vantaggio" però sparisce nel prosieguo della carriera, per cui dopo un certo numero di anni è complessivamente avvantaggiato chi avrebbe avuto diritto, nel sistema attuale, ad una ricostruzione di carriera al massimo di poco più di due scatti; con tre si è, come maturato totale in corso della carriera, circa in pari e con quattro scatti è senz'altro più favorevole il sistema attuale. Si osservi a tale proposito che i ricercatori in attesa di diventare professore ed i professori associati che aspirano all'ordinariato hanno in media molto più di dodici anni totali di servizio!

Anche qui è da rilevarsi che si compensa la voce stipendio, pienamente pensionabile, con un assegno di tempo pieno aumentato, che non è del tutto pensionabile.

Il comma 5, inoltre, prevede, a differenza di adesso, la completa riassorbibilità dell'eventuale assegno ad personam.

L'opzione dei professori universitari nominati secondo il regime previgente, di cui all'art. 4, non si capisce a chi potrebbe interessare.

Correttamente infine, al primo comma dell' art. 5, si prevede per gli importi delle tabelle la rivalutazione annuale su base "ISTAT".

Il secondo comma non brilla per chiarezza, visto che "sono altresì da ritenersi abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili" grammaticalmente si riferisce più al regio decreto, che al "presente regolamento". Il che, però, sarebbe un assurdo.

Prof. Vittorio Mangione

